

# Avviso di presa in carico, chance impugnazione se unico mezzo di tutela

## Riscossione

Per la Cgt Campania è il primo atto che rende nota la pretesa fiscale

**Marco Ligrani**

L'avviso di presa in carico notificato dall'esattore può formare oggetto di impugnazione qualora costituisca il primo atto con cui il contribuente venga messo a conoscenza dell'esistenza di una pretesa nei suoi confronti. La Cgt della Campania, con sentenza 5054/5/2023 (presidente Nicoletta, relatore Nola) sembra "strizzare l'occhio" al divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo (articolo 12, comma 4 bis, Dpr 602/73, in vigore dal 21 dicembre 2021), di fatto consentendo a chiunque lamenti di non avere mai ricevuto la notifica di un accertamento (ma il principio è applicabile a qualunque atto impositivo) di potersi difendere "ora per allora", nonostante l'avviso di presa in carico non rientri espressamente tra gli atti impugnabili.

Per consolidato orientamento di legittimità (da ultimo, ordinanza 35816/2023), l'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'articolo 19, comma 1, Dlgs 546/92 (recentemente integrato dal Dlgs 220/2023) non è da considerarsi tassativo, laddove - come precisato dalla Cassazione - l'ufficio porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente

(articoli 24 e 53 della Costituzione) e di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97).

La Cgt di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il contribuente aveva invocato l'annullamento di un avviso di presa in carico e dell'accertamento ad esso prodromico, in quanto mai notificato.

I giudici di appello, invece, hanno evidenziato come l'unico mezzo di tutela, a sua disposizione, fosse proprio l'impugnativa dell'atto di presa in carico; diversamente, il contribuente avrebbe dovuto subire una ingiusta esecuzione, nonostante l'acclarata mancata notifica dell'avviso.

Infatti, nelle more del giudizio di appello, egli aveva prodotto altra sentenza, con la quale era stato annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria e gli atti ad esso prodromici, tra cui proprio l'avviso di presa in carico e l'accertamento oggetto di contestazione.

Dopo averne preso atto, i giudici campani non hanno potuto che accogliere l'appello, dal momento che, a fronte dell'annullamento stabilito nell'altro giudizio "parallelo", quell'accertamento non poteva più costituire titolo idoneo a sorreggere l'avviso di presa in carico.

Invece, con riferimento al restante titolo contenuto nello stesso avviso, il contribuente aveva dimostrato di avere aderito alla definizione agevolata, assumendo l'impegno a rinunciare al relativo giudizio; pertanto, nel solco della giurisprudenza anche recente della Cassazione (ordinanza 15722/2023), la Corte di giustizia campana ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello nella parte interessata, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.